



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 DEL 11/04/2024

PROCEDIMENTO IN RIASSUNZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI FORLI NEI CONFRONTI DI CREDIT AGRICOLE SPA A SEGUITO ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 3000/2024 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV ALESSANDRO ROMERIO

L'anno duemilaventiquattro , il giorno undici , del mese di Aprile , alle ore 09:15, nella sala Giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGUCCIONI ALESSANDRO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 62 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 09/04/2024 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 09/04/2024 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 Dott CLAUDIA MARISEL RUFER / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 10/04/2024 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. VOLPINI ANDREA/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 62

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 62 del 09/04/2024

PROCEDIMENTO IN RIASSUNZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI FORLÌ NEI CONFRONTI DI CREDIT AGRICOLE SPA A SEGUITO ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 3000/2024 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV ALESSANDRO ROMERIO

Assessore competente: GABELLINI CLAUDIA

Settore proponente: SETTORE 01

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;PREMESSO che:

- da notizie apparse sulla stampa locale, nel novembre del 2010, si apprendeva che la Banca OMISSIS aveva avviato la procedura esecutiva per la vendita di n. 11.007 azioni della società "Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a.", rappresentate dal titolo nominativo n. 7299 di proprietà del Comune di Cattolica, già concesse in pegno alla medesima Banca a garanzia del debito della Fondazione "Regina Maris";

- con Deliberazione del Commissario prefettizio n. 5 del 30.11.2010 il Comune decideva di promuovere nei confronti della Banca OMISSIS ogni più opportuna azione volta ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo del diritto di procedere alla vendita delle azioni di Romagna Acque s.p.a. detenute in pegno dalla suddetta banca, nonché la sospensione della procedura esecutiva attivata ai sensi dell'art. 2797 Codice Civile, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

- con atto di citazione notificato in data 06.1.2010 il Comune di Cattolica proponeva innanzi al Tribunale di Cesena formale opposizione alla vendita, ai sensi dell'art. 2797 Codice Civile, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 615 comma 1 e art. 669-sexies c.p.c.,

chiedendo: a) in via preliminare, la sospensione degli effetti della procedura attivata ai sensi dell'art. 2797 c.c. dalla banca per la vendita delle suddette azioni; b) nel merito dell'opposizione proposta, l'accertamento e la dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento notificata in data 11.08.2007 al Comune di Cattolica, quale terzo datore di pegno, nonché degli atti con cui la Banca aveva attivato la procedura esecutiva per la vendita delle azioni, accertando e dichiarando l'insussistenza dello *ius vendendi* della Banca; c) la condanna della banca alle spese di lite;

- il procedimento veniva iscritto al R.G. n. 2325/2010 ed assegnato al G.O.T. Dott.ssa Cocchi, con 1^a udienza fissata per il 18.03.2011;

- si costituiva in giudizio la banca, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della vendita e dell'opposizione, siccome inammissibili e/o infondate;

- con sentenza n. 314/2012 depositata in data 31.07.2012 il Tribunale di Forlì – sezione distaccata di Cesena – in persona del Giudice monocratico dott.ssa Cocchi, così decideva: *“P.Q.M. Il Giudice definitivamente pronunciando ogni ulteriore eccezione disattesa e reietta accoglie l'opposizione di parte attrice liquidando le spese del giudizio a carico di parte convenuta che vengono così liquidate: E 4.000,00 a titolo di competenze e spese, E 4.000,00 per onorari oltre accessori;*

- con atto notificato al Comune di Cattolica presso il domicilio eletto in data 13.09.2012 la Banca proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Bologna avverso la predetta sentenza;

- i motivi del suddetto appello: *“I – Violazione dell'art. 158 c.p.c.”; “II – Violazione dell'art. 132, c. 2 n. 4 c.p.c.”; “III – Violazione dell'art. 112 c.p.c.”; “IV – Violazione degli artt. 1418 e seguenti Cod. Civ.”; “V – Infondatezza della domanda di accertamento dell'insussistenza dello *ius vendendi*”; “VI – Violazione o falsa applicazione degli artt. 2797 c. 1, 480 e 481 c.p.c. e dell'art. 12 Disp. Prel. c.c.”;*

- le conclusioni così testualmente rassegnate dall'appellante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per tutte le ragioni così come esposte nella narrativa del presente atto, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Forlì, sez. distaccata di Cesena n. 314/2012 e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande proposte dal Comune di Cattolica contro la OMISSIS siccome infondate. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e condanna del Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro-tempore, a restituire la somma di € 9.152,42 pagata dalla OMISSIS per le spese legali del primo grado di giudizio.”;*

- il procedimento si concludeva con sentenza n. 1753/2021 con la quale la Corte di Appello di Bologna rigettava l'appello e condannava il ricorrente al pagamento delle spese legali;

- con comunicazione assunta al prot. 4244/2022 in data 03/02/2022 veniva notificato il ricorso per Cassazione avverso la sopracitata sentenza;

RILEVATO che il ricorso si è concluso con ordinanza della suprema corte di Cassazione n. 3000/2024 che ha previsto che riporta quanto segue:

“ La Corte, pronunciando sui ricorsi principali riuniti e sul ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, e art. 354 c.p.c., cassa le sentenze nn. 1753/2021 e 2309/2022 della Corte d'appello di Bologna e rimette le parti al Tribunale di Forlì, in persona di diverso giudicante, anche per le spese dell'intero giudizio, comprese quelle di legittimità” ;

RTENUTO necessario ed opportuno costituirsi nel suddetto giudizio in riassunzione avanti al Tribunale di Forlì al fine di opporsi alle pretese giudiziali della controparte e sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto con nota prot. 10449/2024 del 12/03/2024 dall'Avv.

Alessandro Romerio con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24, con il quale il legale ha proposta un compenso pari ad € 24.637.00 oltre spese generali e Cpa per un totale di € 29.465,85 per il procedimento di cui trattasi;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art 1. del Dlgs 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti stabilisce il principio del risultato e indica l'obbligo delle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori, stabilisce il Codice, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.
- l'art. 2 del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio della fiducia e in particolare che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, riconoscendo che tale principio favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- l'art. 3 Del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio dell'accesso al mercato e in particolare che Stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
- come stabilito dall'art. 13 del Codice, i tre principi citati trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice).
- con delibera Anac 907/2018 venivano approvate le linee guida Anac n. 12 relative al conferimento di incarichi legali dalle quali si evince che rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento degli stessi la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa e in ottemperanza a criteri di efficacia efficienza e economicità della stessa;
- il Comune di Cattolica in linea con i predetti principi si è dotato di un elenco di avvocati di fiducia dell'Ente per l'affidamento di incarichi legali approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Contenzioso Affari Legali nr. 946/2022;
- l'avviso per la formazione dell'Elenco di Avvocati di cui sopra approvato con determinazione dirigenziale nr. 1008/2020 prevede all'art. 4 che: *"Il Comune di Cattolica si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico. L'Ente possa, con provvedimento adeguatamente motivato, rivolgersi a legali non inclusi nell'elenco"*;

RILEVATO che l'Avv. Alessandro Romerio con sede in Pesaro ha già patrocinato il precedente

giudizio in Cassazione, e pertanto si ritiene di affidargli l'incarico di patrocinio legale del procedimento di cui trattasi in continuita' stante i risultati raggiunti;

CONSIDERATA la consequenzialità del procedimento e la pregressa e proficua collaborazione con l'Avvocato Alessandro Romerio l'affidamento al medesimo e' rispondente ai principi di efficienza ed efficacia ed economicità, quindi anche al criterio del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

DATO ATTO che i parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e ss.mm.ii. e con le condizioni previste essendo stati applicati i valori medi tariffari per lo scaglione di riferimento;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale, presentare il citato ricorso, conferendo incarico di patrocinio legale all'Avvocato Alessandro Romerio, con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24;

VISTA la proposta di variazione di bilancio d'urgenza, testè approvata dalla Giunta comunale;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "...l'Ente di costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

- 1) di dar e atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.47 dello Statuto Comunale;
- 2) di conferire direttamente all'Avv. Alessandro Romerio, con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24, P.I. 02085850416 per i motivi esposti in narrativa che si danno interamente richiamati e trasfusi, l'incarico patrocinio legale esposto in narrativa;
- 3) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa prot. 10.449/2024 depositato agli atti d'ufficio (Euro 24.637,00 oltre spese generali e Cpa e Iva sul saldo per un totale di € 35.450,93), oltre a contributo unificato Euro 1.686,00 e bolli Euro 27,00;
- 4) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 5) di riservare a separato atto del competente Dirigente Servizio Contenzioso Affari Legali i successivi impegni di spesa;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)